



Il Sindaco

Pag. n. 1/3

## Ordinanza n. 45/2018 del 18 Settembre 2018

Oggetto: **Rettifica ordinanza n. 28/2018: orari di funzionamento degli apparecchi di intrattenimento e svago con vincita in denaro di cui all'art. 110, comma 6, del TULPS, installati nelle sale gioco e nelle altre tipologie di esercizi, autorizzati ex artt. 86 e 88 del TULPS.**

### IL SINDACO

#### RICHIAMATA

- la precedente ordinanza n. 28/2018 del 03/08/2018 prot. 42.878/2018 con la quale è stato fissato, d'autorità, l'arco temporale di funzionamento degli apparecchi di intrattenimento e svago con vincita in denaro di cui all'art. 110, comma 6, del TULPS, installati nelle sale gioco e nelle altre tipologie di esercizi, autorizzati ex artt. 86 e 88 del TULPS;
- l'art. 34, commi 2 e 4, del D.L. 201/2011, convertito dalla legge 214/2011, che richiama *"esigenze imperative di interesse generale costituzionalmente rilevanti"* e *"compatibili con l'ordinamento comunitario, nel rispetto del principio di proporzionalità"*, ai fini della previsione dei limiti, programmi e controlli alla libertà di accesso, organizzazione e di svolgimento delle attività economiche;

**RITENUTO** di rettificare gli orari di apertura delle suddette attività, anche in funzione delle esigenze emerse;

**CONSIDERATO** che una nuova articolazione non contrasterebbe la politica di sensibilizzazione contro il Gioco di Azzardo;

**CONFERMATO**, per il resto, quanto ordinato nel dispositivo del provvedimento

Tutto ciò premesso;

#### RETTIFICA

per le motivazioni espresse in premessa, l'ordinanza n. 28/2018 del 03/08/2018 prot. 42.878/2018, relativamente alla fascia oraria di funzionamento degli apparecchi di intrattenimento e svago con vincita in denaro di cui all'art.110, comma 6 del TULPS, ovunque collocati nelle sale gioco e/o nelle altre tipologie di esercizi autorizzati ai sensi degli articoli 86 ed 88 del TULPS;

ed **ORDINA**



Il Sindaco

Pag. n. 2/3

### **Ordinanza n. 45/2018 del 18 Settembre 2018**

per l'oggetto, che l'orario sia fissato come segue: **dalle ore 10,00 alle ore 13,00 e dalle 16,00 alle ore 24,00 di tutti i giorni, festivi compresi;**

- che gli apparecchi di cui sopra, nelle ore di sospensione del funzionamento, debbano essere spenti tramite l'apposito interruttore elettrico di ogni singolo apparecchio ed essere mantenuti non accessibili;
- l'obbligo di esposizione, all'esterno ed all'interno del locale, in luogo ben visibile al pubblico, di apposito avviso (di dimensioni minime cm 20x30) che renda noto la fascia oraria, fissata con il presente provvedimento, in cui è consentito l'utilizzo dei dispositivi da gioco d'azzardo lecito;
- che, fatta salva l'applicazione di altre disposizioni di legge, le violazioni delle disposizioni e delle prescrizioni della presente Ordinanza siano punite con la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 7 bis comma 1-bis del D. Lgs. 267/2000 del pagamento di una somma da € 150,00 ad € 450,00, da applicare secondo i principi di cui alla L. 689/1981;
- che la sanzione amministrativa pecuniaria debba intendersi riferita ad ogni singolo locale o punto di vendita di gioco, indipendentemente dal numero di apparecchi di intrattenimento ivi collocati;
- che in caso di recidiva si applichi, ai sensi degli artt. 9 e 10 del TULPS, per un periodo non superiore a cinque (5) giorni, la sanzione accessoria della sospensione del funzionamento di tutti gli apparecchi di intrattenimento e svago con vincita in denaro, di cui all'articolo 110, comma 6, del TULPS, collocati nel locale o nel punto di vendita di gioco, autorizzato ex artt. 86 e 88 del TULPS. La recidiva si verifica qualora la violazione delle disposizioni sia stata commessa per due volte in un anno solare, e per ogni ulteriore violazione successiva alla seconda, anche se il responsabile ha proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione ai sensi dell'articolo 16 della Legge 24 novembre 1981, n. 689;
- che l'entrata in vigore della presente ordinanza decorra dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio;
- la più ampia diffusione della presente ordinanza attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Amministrazione comunale, nonché sugli organi di stampa e di informazione;
- la trasmissione della stessa al Comando di Polizia Locale di Anzio e a tutti gli altri Organi di Polizia cui spetti di farla osservare;



Il Sindaco

Pag. n. 3/3

**Ordinanza n. 45/2018 del 18 Settembre 2018**

**INFORMA**

Che la presente ordinanza viene resa nota mediante pubblicazione di copia all'Albo Pretorio Comunale e pubblicazione sul sito del Comune;

Che ai sensi dell'art. 3 comma 4, della Legge n° 241 del 07.08.1990, contro il presente atto è ammesso entro 60 giorni dalla notifica ricorso al T.A.R della Regione Lazio oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla notifica.

Inoltre ai sensi e per gli effetti della Legge n. 241/90 e s.m.i.:

- Responsabile del Procedimento: Dott. Sergio Ierace, Dirigente della Polizia Locale di Anzio;
- Amministrazione competente: Comune di Anzio
- Ufficio Depositario degli Atti: Segreteria del Sindaco



Il Sindaco  
Candido De Angelis,

**Comunicare a:**

- Comando Polizia Locale – sede**
- 9° S.C. Attività Produttive e Mobilità - sede**
- 8° S. C. Ufficio Servizi Sociali – sede**
- Commissariato di P.S. –V.le Antium -Anzio**
- Comando Compagnia Guardia di Finanza – Via Mazzini 46 –Nettuno**
- Comando Compagnia Carabinieri di Anzio – V.le Marconi –Anzio**
- Stazione CC Anzio – V.le Marconi –Anzio**
- Stazione CC Lavinio - Str. S. Anastasio-Anzio**